

**ESTRATTO**



CITTÀ DI BIELLA

# Regolamento della Partecipazione

Approvato con deliberazione C.C. n. 056 dell'11.07.2018

Modificato con deliberazione C.C. n. 031 del 29.06.2023

# Indice

Pag. 3      Preambolo

[...]

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>TITOLO III – CONSIGLI DI QUARTIERE</b> |
|-------------------------------------------|

|         |         |                                                              |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Pag. 4  | Art. 28 | Finalità                                                     |
|         | Art. 29 | Rapporti con l'Amministrazione Comunale                      |
| Pag. 5  | Art. 30 | Composizione e durata del mandato del Consiglio di Quartiere |
|         | Art. 31 | Elezione del Consiglio di Quartiere                          |
| Pag. 6  | Art. 32 | Convocazione                                                 |
| Pag. 7  | Art. 33 | Sedute                                                       |
|         | Art. 34 | Verbalizzazione delle sedute                                 |
|         | Art. 35 | Competenze del Consiglio di Quartiere                        |
| Pag. 8  | Art. 36 | Risorse                                                      |
|         | Art. 37 | Elezione del Presidente del Consiglio di Quartiere           |
|         | Art. 38 | Competenze del Presidente del Consiglio di Quartiere         |
| Pag. 9  | Art. 39 | Consultazione della popolazione del quartiere                |
|         | Art. 40 | Assemblea pubblica di Quartiere                              |
| Pag. 10 | Art. 41 | Informazione                                                 |
|         | Art. 42 | Tutela dei dati personali                                    |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI</b> |
|----------------------------------------------------|

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| Pag. 11 | Art. 43 | Rinvio a norme    |
|         | Art. 44 | Entrata in vigore |

## **PREAMBOLO**

Il presente Regolamento, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto Comunale, disciplina gli strumenti di partecipazione dei cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, anche al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

[...]

### **TITOLO III – CONSIGLI DI QUARTIERE**

#### **ART. 28 – FINALITÀ**

1. Il Consiglio di Quartiere promuove l'aggregazione e la partecipazione alla vita amministrativa di coloro che risiedono nei quartieri individuati dall'art. 3 dello Statuto Comunale, svolgendo le funzioni di Consulta Permanente quale strumento di raccordo tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale.
2. I Consigli di Quartiere esercitano le funzioni di cui al precedente comma mediante: la rappresentanza delle istanze della popolazione; l'organizzazione di momenti di incontro e informazione con la popolazione del Quartiere (Assemblea di Quartiere) per discutere problemi di interesse comune o per raccogliere pareri di cui il Consiglio di Quartiere dovrà farsi portavoce nei confronti dell'Amministrazione Comunale; la formulazione di proposte in merito all'organizzazione di momenti di aggregazione e di valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo e ricreativo; la formulazione di proposte in merito all'utilizzo e alla gestione di strutture e di servizi comunali di quartiere; la formulazione di proposte all'Amministrazione Comunale in merito alla gestione e al funzionamento dei servizi di base presenti nel Quartiere (cultura, sport, attività ricreative, servizi sociali e socio-assistenziali, trasporto pubblico, istruzione pubblica) e all'assetto del territorio (viabilità, pianificazione urbanistica, ambiente, lavori pubblici); la possibilità di intervenire, con osservazioni e/o memorie, nei procedimenti amministrativi avviati dal Comune nelle materie di cui al punto precedente; la possibilità di formulare proposte per il bilancio partecipativo di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

#### **ART. 29 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. I rapporti tra i Consigli di Quartiere e l'Amministrazione Comunale devono essere improntati al principio della leale collaborazione reciproca, fermo restando, in ogni caso, il perseguimento dell'interesse pubblico generale, riferito all'intero territorio cittadino.
2. L'avvio dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale nelle materie di cui al precedente art. 28 che riguardino in modo specifico il territorio di uno o più Quartieri deve essere comunicato dall'Amministrazione Comunale ai Consigli di Quartiere interessati entro 10 giorni dall'avvio stesso.
3. L'Amministrazione Comunale individua presso i propri Uffici un recapito ed un referente che funga da interlocutore diretto con i Presidenti dei Consigli di Quartiere. Tale referente ha il compito, tra gli altri, di ricevere, registrare e monitorare le richieste di intervento e le segnalazioni formulate dai Presidenti dei Consigli di Quartiere nelle materie di competenza.
4. Il coordinamento dell'attività dei Consigli di Quartiere e l'accertamento dello stato dei loro rapporti con l'Amministrazione Comunale si realizzano per mezzo di periodiche riunioni tra il Sindaco, o suo delegato, e i Presidenti dei Consigli di Quartiere.

## ART. 30 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Ogni Consiglio di Quartiere si compone di un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a dieci, compreso il Presidente. Qualora, per qualsiasi causa, il numero dei componenti in carica risulti inferiore a cinque il Consiglio decade e l'Assemblea Pubblica di Quartiere provvede all'elezione di un nuovo Consiglio di Quartiere.
2. I Consigli di Quartiere restano in carica per cinque anni. Alla scadenza del mandato, operano in regime di prorogatio fino all'elezione dei nuovi ma comunque per un periodo non superiore ad un anno, trascorso il quale il Consiglio di Quartiere decade.
3. Possono essere eletti alla carica di componente dei Consigli di Quartiere tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Biella in possesso delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere Comunale.
4. La carica di componente del Consiglio di Quartiere non è compatibile con quella di Sindaco, assessore, consigliere comunale.
5. La medesima persona non può essere candidata in più di un Quartiere.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, i componenti dei Consigli di Quartiere non possono trattare questioni riguardanti interessi privati propri o del coniuge non legalmente separato, o del componente dell'Unione Civile, o del componente di un contratto di convivenza, o di parenti e affini fino al quarto grado civile.

## ART. 31 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. I Consigli di Quartiere, in fase di prima applicazione, sono eletti dall'Assemblea Pubblica di Quartiere entro i dodici mesi successivi alla proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale. A tal fine, l'Assemblea Pubblica di Quartiere è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Per poter esprimere il proprio voto ciascun partecipante deve essere registrato. Per le elezioni successive alla prima, si applica quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 30.
2. L'elezione viene effettuata a scrutinio di lista ed i seggi sono attribuiti applicando, per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in quanto compatibili, le norme per l'elezione dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ciascun elettore può esprimere, oltre che il voto di lista, un solo voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista stessa. Si procede all'elezione purché sia stata presentata almeno una lista di candidati e, in tal caso, senza le ulteriori condizioni previste dal vigente art. 71, comma 10 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. Le liste dei candidati, con i relativi motto o slogan o denominazione, devono pervenire alla Segreteria Generale del Comune entro il termine, non inferiore a trenta giorni dalla data dell'elezione, indicato nel decreto del Sindaco di indizione e reso noto con ogni mezzo di comunicazione idoneo e devono comprendere un numero di candidati non superiore a dieci e non inferiore a sette. Non è consentito l'utilizzo di simboli di partiti o movimenti politici. Nelle liste ciascun genere deve essere rappresentato.
4. In calce ad ogni lista devono essere apposte le firme dei candidati. In allegato alla lista devono essere prodotte la fotocopia di un loro documento di identità in corso di validità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 30

del presente Regolamento. La Segreteria Generale del Comune verifica la regolarità formale della documentazione prodotta, eventualmente assegnando termine per la regolarizzazione e, in difetto adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Per la copertura dei seggi eventualmente resisi vacanti nel corso del mandato, la surroga è effettuata nella prima seduta utile del Consiglio di Quartiere, con il subentro del primo dei non eletti. Le cause di decadenza dalla carica sono quelle previste dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti. Ove, per impossibilità di surrogazione, il numero dei componenti in carica del Consiglio di Quartiere scenda al di sotto di cinque, il Consiglio stesso è sciolto di diritto e viene indetta dal Sindaco, entro 12 mesi, una nuova Assemblea Pubblica per il rinnovo integrale del Consiglio di Quartiere. Si procede all'integrale rinnovo del Consiglio di Quartiere anche nel caso in cui lo stesso abbia violato lo Statuto Comunale o il presente Regolamento. L'accertamento della violazione e la pronuncia di decadenza del Consiglio di Quartiere competono al Consiglio Comunale che decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

## ART. 32 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Quartiere si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. La prima seduta del Consiglio di Quartiere è convocata e presieduta dal Consigliere eletto dall'Assemblea Pubblica di Quartiere con il maggior numero di voti. A parità di voti, provvede il Consigliere più anziano d'età. In tale seduta si provvederà ad eleggere il Presidente del Consiglio, con le modalità previste dal successivo art. 37.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, il Consiglio di Quartiere è convocato dal Presidente con avviso scritto, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da recapitare ai componenti, per mezzo di lettera raccomandata oppure posta elettronica con avviso di lettura, almeno tre giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Comune il quale provvede a darne pubblicità per mezzo della pubblicazione all'Albo Pretorio e di ogni altra forma di pubblicità consentita dalle nuove tecnologie.
4. Il Consiglio di Quartiere si riunisce a seguito di: decisione del Presidente; richiesta sottoscritta di almeno tre dei suoi componenti; richiesta del Sindaco o suo delegato; richiesta sottoscritta da almeno 50 cittadini italiani, che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - residenti nel Quartiere che abbiano compiuto i sedici anni di età
  - non residenti che vivano nel quartiere da almeno un anno per motivi di studio o di lavoro
  - esercenti titolari di attività economiche con sede nel quartiere
  - legali rappresentanti di associazioni con sede nel quartiere.

Nelle richieste di convoca deve sempre essere indicato l'argomento da iscrivere all'Ordine del Giorno della seduta.

## ART. 33 – SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio di Quartiere sono, di norma, pubbliche.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio in carica.
4. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con voto palese.

## ART. 34 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere nomina il Segretario, scegliendolo tra i componenti del Consiglio stesso.
2. Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle sedute del Consiglio e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
3. Il verbale deve contenere i seguenti elementi: oggetto trattato, numerazione progressiva, luogo, giorno, mese, anno ed ora di inizio e di conclusione della seduta, nominativi dei presenti e degli assenti, sintesi del dibattito, il risultato di eventuali votazioni, il dispositivo delle decisioni assunte, eventuali dichiarazioni scritte dei partecipanti alla seduta delle quali sia stata richiesta allegazione al verbale.
4. Il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Quartiere in una delle sedute successive e trasmesso per conoscenza al Sindaco o suo delegato e al Consiglio Comunale e conservato agli atti del Comune. Il Consiglio di Quartiere provvede ad idonee forme di pubblicizzazione dei verbali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale.
5. I verbali in originale sono custoditi sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario. A richiesta scritta di chi vi abbia interesse possono essere rilasciati in copia, anche per estratto.

## ART. 35 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il Consiglio di Quartiere adotta gli atti necessari ad esercitare le funzioni consultive e propositive nelle materie individuate dall'art. 28 del presente Regolamento e delibera in merito alla richiesta di Istruttoria Pubblica ed alle proposte per il Bilancio Partecipativo di cui agli artt. 8 e 10 del presente Regolamento.
2. È altresì competente ad approvare le proposte di utilizzo e di gestione delle strutture e dei servizi comunali di quartiere e le proposte di organizzazione di momenti di aggregazione e di valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo e ricreativo.

## ART. 36 - RISORSE

1. Per lo svolgimento delle attività dei Consigli di Quartiere, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione locali idonei e opportunamente attrezzati, accollandosi le relative spese di gestione (linee telefoniche, acqua, rifiuti, energia elettrica, riscaldamento, arredi, cancelleria, strumenti informatici). Il Comune si riserva di attivare strumenti di controllo sulla dinamica e sulle causali di tali spese e di richiedere al Presidente del Consiglio di Quartiere ogni giustificazione in merito. Il Presidente risponde di eventuali usi impropri delle risorse assegnate. In ogni caso è esclusa la corresponsione di gettoni di presenza, indennità di carica, rimborsi spese in funzione dell'incarico di Presidente o di componente del Consiglio di Quartiere.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio di Quartiere può presentare all'Amministrazione Comunale un programma contenente: le proposte di utilizzo e di gestione delle strutture e dei servizi comunali di quartiere per l'anno successivo; le proposte di organizzazione di momenti di aggregazione e di valorizzazione del territorio a carattere culturale, sportivo e ricreativo per l'anno successivo. Le proposte di cui ai punti precedenti devono contenere il relativo piano economico-finanziario e l'elenco delle voci di spesa. Tra le entrate possono essere indicati, purché vi siano agli atti impegni certi, gli introiti derivanti da sponsorizzazioni o da atti di liberalità. L'Amministrazione Comunale può finanziare, in tutto o in parte, con risorse proprie e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la realizzazione delle suddette proposte. Nel caso, il bilancio di previsione per l'anno successivo conterrà l'individuazione delle risorse a ciò destinate ed il Piano Esecutivo di Gestione le assegnerà ai dirigenti.
3. Le risorse di cui al comma precedente sono gestite, secondo la rispettiva competenza per materia, dai dirigenti dell'Amministrazione Comunale con le modalità previste dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento dei Contratti.

## ART. 37 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è eletto dal Consiglio di Quartiere al proprio interno nella sua prima riunione.
2. L'elezione avviene in forma segreta. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se dopo tre votazioni, tale maggioranza non è conseguita, risulta eletto, tra i votati, il componente del Consiglio che venne eletto ottenendo più voti dall'Assemblea Pubblica di Quartiere. In caso di parità di voti espressi dall'Assemblea Pubblica di Quartiere, risulta eletto il più giovane d'età.
3. Il Presidente resta in carica tanto quanto il Consiglio di Quartiere che lo ha eletto. Nel caso di scadenza anticipata dalla carica per dimissioni o qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede entro 60 giorni all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità previste dal presente articolo.

## ART. 38 – COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere ha i seguenti compiti: convoca e presiede le sedute del Consiglio, predispone l'ordine del giorno, unitamente al Segretario sottoscrive e custodisce i verbali delle sedute; nomina il vice-Presidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ed il Segretario del Consiglio di Quartiere; dà attuazione a quanto deciso dal Consiglio di Quartiere; convoca e presiede l'Assemblea di Quartiere; tiene i rapporti con gli

organi e con gli uffici comunali con cui il Consiglio di Quartiere ha esigenze di contatto ed in particolare con il referente individuato ai sensi dell'art. 29, comma 3, del presente Regolamento; esercita la facoltà di intervento nei procedimenti amministrativi previsti dagli articoli 28 e 29 del presente Regolamento con le modalità indicate dal Regolamento di cui all'art. 41 dello Statuto Comunale.

#### ART. 39 - CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL QUARTIERE

1. I Consigli di Quartiere possono indire assemblee, svolgere sondaggi d'opinione, somministrare questionari e attivare altre forme di consultazione, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali e senza oneri ulteriori a carico del bilancio comunale.

#### ART. 40 - ASSEMBLEA PUBBLICA DI QUARTIERE

1. L'Assemblea Pubblica di Quartiere è strumento di partecipazione diretta della popolazione all'attività del Consiglio di Quartiere e dell'Amministrazione Comunale.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di parola e di voto, tutti i residenti del Quartiere che abbiano compiuto i sedici anni di età ed anche, ma senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Quartiere che non siano residenti nel Quartiere stesso. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Quartiere, fatto salvo quanto previsto per la convoca di cui all'art. 31 del presente Regolamento. Chi presiede l'Assemblea è tenuto, prima di dare avvio ai lavori, a verificare che gli intervenuti abbiano titolo per potervi partecipare. Dei lavori dell'Assemblea è redatto un sommario verbale a cura di un Segretario scelto dal Presidente tra i presenti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento, l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Quartiere almeno una volta all'anno. Viene altresì convocata: per decisione del Presidente del Consiglio di Quartiere; per decisione del Consiglio di Quartiere; su richiesta del Sindaco; su richiesta sottoscritta da almeno 50 cittadini italiani, che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - residenti nel Quartiere che abbiano compiuto i sedici anni di età
  - non residenti che vivano nel quartiere da almeno un anno per motivi di studio o di lavoro
  - esercenti titolari di attività economiche con sede nel quartiere
  - legali rappresentanti di associazioni con sede nel quartiere.
4. La convocazione viene effettuata per mezzo di manifesti e di avvisi da rendere pubblici con ogni mezzo ritenuto idoneo, recanti l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
5. Compete all'Assemblea eleggere il Consiglio di Quartiere discutere problemi di interesse comune, esprimersi su proposte formulate dal Consiglio di Quartiere o dall'Amministrazione Comunale, ricevere informazioni sull'attività amministrativa del Comune.

#### ART. 41 – INFORMAZIONE

1. È compito del Presidente del Consiglio di Quartiere informare i residenti sull'attività del Consiglio stesso e dell'Amministrazione Comunale utilizzando le bacheche di Quartiere e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
2. A richiesta dell'Amministrazione Comunale, il Consiglio di Quartiere collabora alla realizzazione di campagne di informazione mirate ad illustrare ai residenti i contenuti di determinati servizi o iniziative promossi dal Comune.

#### ART. 42 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Limitatamente alle finalità previste dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. n. 679/2016, i Consigli di Quartiere, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento, sono soggetti pubblici.
2. Il Presidente del Consiglio di Quartiere è, ad ogni effetto di legge, titolare del trattamento dei dati personali utilizzati per l'esercizio delle funzioni istituzionali sue e del Consiglio stesso.
3. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato, da parte del Presidente del Consiglio di Quartiere, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e di qualsiasi altra disposizione a tal fine impartita dall'Autorità Garante o dall'Amministrazione Comunale.

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

##### **ART. 43 – RINVIO A NORME**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nello statuto Comunale e negli altri Regolamenti Comunali.

##### **ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.            del            entra in vigore alla conclusione del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che lo ha approvato.
  2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono implicitamente abrogati i Regolamenti Comunali approvati in data anteriore disciplinanti le medesime materie.
-